

STATUTO

**SOCIETA' AGRICOLA
LAUDATO SI S.R.L. IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA GINESTRA 9

Numero REA: FE - 214362

Codice fiscale: 01964380388

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al repertorio n.9147/6860

STATUTO

ART.1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale **"SOCIETA' AGRICOLA LAUDATO SI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**.

ART.2 - SEDE

2.1. La Società ha sede nel **Comune di Ferrara**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale e all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

ART.3 - OGGETTO SOCIALE

3.1. La società ha per oggetto in via esclusiva l'attività agricola ai sensi dell'art.2135 c.c., e precisamente:

- coltivazione del fondo;
- silvicoltura;
- allevamento del bestiame;
- esercizio di attività connesse alle precedenti,
il tutto nell'ambito del settore denominato "agricoltura sociale", ai sensi dell'art.2 della Legge 18 agosto 2015 n.141, volto all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n.381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, e pertanto società agricola impresa sociale rientrante negli "Enti del Terzo Settore" ai sensi del primo comma dell'art.5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (cd. Codice del Terzo Settore), la cui lettera s) prevede l'"agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni" quale attività di interesse generale ai sensi del Codice medesimo.

3.2. Si considerano connesse alle precedenti le attività svolte dalla stessa società agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo.

3.3. Essa potrà compiere peraltro, nei limiti di legge, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi comprese prestazioni di garanzie (fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni e simili) a favore proprio e/o di terzi, garanzie aventi pertinenza diretta o indiretta con lo scopo sociale, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale stesso nonché assumere partecipazioni od interessenze in altre società anche non azionari

3.4. La Società ha quindi come oggetto in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto di quanto previsto all'art.3 del D. Lgs. n.112/2017 e ss. mm. ii., quale impresa con qualifica di "impresa sociale" ai sensi del D. Lgs. n.112/2017 e, quindi, ente del terzo settore ai sensi del primo comma dell'art.5 lett.s) del Codice del Terzo Settore, e si conforma alla rispettive discipline oltre che alle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

3.5. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

ART.4 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.5 - CAPITALE

Il capitale è fissato in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

ART.6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

ART.7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da as-

sumere in sede assembleare.

7.3. In caso di finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata, gli stessi, salvo diversa decisione dei Soci, devono intendersi infruttiferi di interessi. Detti finanziamenti possono essere effettuati esclusivamente dai Soci che posseggano i requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo in vigore.

7.4. Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 codice civile.

ART.8 - DIRITTI DEI SOCI

8.1. Le partecipazioni dei Soci sono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.2. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.3. Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della partecipazione del Socio che ha conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della Società, ai sensi dell'art. 2464 comma 6 del codice civile, non comporta il subingresso del soggetto acquirente nell'obbligo di eseguire la prestazione assunta dal Socio alienante. L'obbligo di eseguire integralmente la prestazione conferita resta a carico del Socio alienante.

ART.9 - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

9.1. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt.1105 e 1106 codice civile.

9.2. Nei limiti in cui è ammesso dalle leggi in materia, le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo punto 9.3.

9.3. Nei limiti pertanto in cui è ammesso dalle leggi in materia, qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota a terzi non soci, dovrà preliminarmente farne offerta agli altri soci, ai quali è attribuito il diritto di prelazione, salvo che gli stessi abbiano già dato il loro consenso scritto al trasferimento. Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun Socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di opzione alla stessa pertinenti. Per "trasferimento", ai fini del presente articolo, si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito - quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la transazione, la dazione in pagamento e la donazione - idoneo a trasferire, direttamente o indirettamente, a terzi non soci la proprietà, piena o nuda, ovvero altro diritto reale di godimento sulla quota.

9.4. L'offerta dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a tutti gli al-

tri soci, indicando le generalità del soggetto interessato all'acquisto, il c orrispettivo proposto (nei limiti di cui all'art.3 del D. Lgs. n.112/2017) e le altre modalità del trasferimento.

9.5. Ciascuno degli altri soci avrà l'onere di esercitare il diritto di prelazione - con riferimento all'intera quota oggetto dell'offerta - entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della predetta lettera raccomandata e ciò mediante invio al socio offerente di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9.7. Ove tale termine avesse inutilmente a decorrere senza che alcun socio eserciti il diritto di prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la quota al soggetto e secondo le condizioni indicate, purchè il trasferimento abbia luogo nelle forme di legge entro il termine di 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del termine come sopra stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione. In difetto di ciò, il socio offerente dovrà fare nuovamente offerta della quota agli altri soci secondo quanto previsto dalla presente procedura di prelazione.

9.8. Ove il diritto di prelazione risulti esercitato da più aventi diritto, gli stessi avranno diritto a concorrere nell'acquisto della quota offerta, in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno rispettivamente posseduta rispetto al totale delle quote dagli stessi complessivamente possedute.

9.4. Il trasferimento della partecipazione posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni che precedono avrà effetto nei confronti della Società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro delle Imprese.

ART.10 - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECIPAZIONI

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'art.2284 cod. civ. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune. Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avrà effetto nei confronti della Società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro delle Imprese. L'erede o il legatario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia della suddetta documentazione e della ricevuta di avvenuto deposito al Registro delle Imprese all'Organo Amministrativo, affinché lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente Statuto.

ART.11 - DECISIONI DEI SOCI

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla compe-

tenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.2. Le decisioni dei soci, salvo in ogni caso quanto previsto al successivo art. 12, possono essere adottate - oltre che con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale con le modalità di cui ai successivi artt.12, 13 e 14 - anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

11.3. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto, tali procedure potranno svolgersi con le modalità prescelte dallo stesso Organo Amministrativo, fermo restando il diritto di tutti i soci di partecipare alla decisione. Il procedimento dovrà concludersi entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è pervenuto all'ultimo socio interpellato l'invito a pronunciarsi. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del presente statuto potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

11.4. Le decisioni dei soci con metodo diverso da quello assembleare sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

11.5. L'Organo Amministrativo, decorso il termine previsto, dovrà comunicare a tutti i soci se la proposta è stata accolta o respinta, indicando il nome dei soci favorevoli, contrari, astenuti o che non si sono pronunciati. La mancata pronuncia equivarrà ad espressione di voto contrario.

11.6. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART.12 - ASSEMBLEA

12.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente

art.11.1 ai punti a), d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

12.2. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

12.3. L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante alla Società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente alla Società, in conformità alla normativa vigente, fermo restando che quelli tra loro che non intendono indicare una utenza fax o un indirizzo di posta elettronica o altro specifico recapito, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.5. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i componenti dell'Organo di Controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.13 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con

il voto della maggioranza dei presenti.

13.2. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci collegati.

ART.14 - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

14.1. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

14.2. Il diritto di voto spetta a coloro che alla data dell'assemblea rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

14.3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza per delega non può essere conferita né ad amministratori né al sindaci, né ai dipendenti della società, né alle società o enti da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

14.4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque siano le partecipazioni presenti o rappresentate.

14.5. L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma 14.4. delibera a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.15 - AMMINISTRAZIONE

15.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

15.2. Gli amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

15.2. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod. civ.

ART.16 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

16.1. Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca

o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

16.2. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

16.3. E' ammessa la rieleggibilità.

16.4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.17 - PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art.15 elegge fra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché, eventualmente, un segretario, anche estraneo al Consiglio.

ART.18 - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

18.1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.19.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tali procedure potranno svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere che attiva il procedimento, fermo restando il diritto di tutti i Consiglieri di partecipare alla decisione. Il procedimento dovrà concludersi entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è pervenuto all'ultimo Consigliere interpellato l'invito a pronunciarsi.

18.2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte con metodo diverso da quello collegiale sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

18.3. Colui che ha assunto l'iniziativa, decorso il termine indicato, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è stata accolta o respinta, indicando il nome dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non si sono pronunciati. La mancata pronuncia equivarrà ad espressione di voto contrario.

18.4. Le decisioni degli Amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

18.5. Con la maggioranza di cui al precedente art.18.2, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

ART.19 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

19.1. Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475 quinto comma cod. civ. ovvero nel caso di cui al precedente art.18.5 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione col-

legiale.

19.2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

19.3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci, sono presenti o informati della riunione.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri.

19.5. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

ART.20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 cod. civ. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

20.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

21.1 La rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, in ragione delle deleghe agli stessi o ad alcuni di essi eventualmente conferite.

21.2. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art.20 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ART.22 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

22.1. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

22.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di controllo. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

22.3. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

22.4. I compensi agli amministratori, se riconosciuti, sono comunque determinati nei limiti previsti all'articolo 3 del D. Lgs. 112/2017 e smi.

ART.23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1. L'Organo di Controllo è nominato con decisione dei soci che provvedono alla nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 e 2399 del codice civile.

23.2. L'Organo di Controllo potrà essere monocratico (Sindaco Unico) ovvero, in alternativa, pluripersonale (Collegio Sindacale), secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina. Il Collegio Sindacale, ove previsto, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

23.3. Il Sindaco Unico, ovvero il Collegio Sindacale, che devono possedere i requisiti di legge, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 a smi, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

23.4. Il Sindaco Unico, ovvero il Collegio Sindacale, esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3,

4, 11 e 13 del d.lgs 117/2017 e smi ed attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui l'articolo 9, comma 2 del medesimo d.lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

23.5. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociale, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

23.6. Nel caso in cui l'impresa superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile o per altri obblighi di legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o dagli stessi sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

ART.24 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ai sensi di legge.

ART.25 - RECESSO DEL SOCIO

25.1. Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

25.2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

ART.26 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione nei limiti del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112.

ART.27 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

27.1. Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti o abbia arrecato per sua colpa grave danno alla società;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'art.26 del presente Statuto. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

27.2. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

ART.28 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

28.3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.11, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art.2428 cod. civ., le ragioni della dilazione.

28.4. Gli utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmen-

te rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 lettera a) del d.lgs 112/2017 e smi.

La società può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed i impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito di capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all' interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

28.5. In tema di bilancio sociale la società opera nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017 e smi.

ART.29 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ

29.1. La società con proprio regolamento aziendale prevede adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle proprie attività.

29.2. I lavoratori e gli utenti possono partecipare all'assemblea dei soci, tramite un loro rappresentante comune nominato a maggioranza dagli stessi, su loro richiesta preventiva e su richiesta del consiglio di amministrazione in relazione ad argomenti e richieste inerenti alla loro posizione e all'organizzazione delle attività.

29.3. Qualora siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo. In tale evenienza il lavoratori ed eventualmente gli utenti almeno tre giorni prima dell'assemblea convocata per la nomina degli organi sociali dovranno dare indicazione alla società della persona che, a maggioranza, avranno designato a ricoprire l'incarico.

ART.30 - LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

30.1. Il trattamento economico dei lavoratori deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 112/2017 e smi.

30.2. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, il numero dei volontari impiegati nell'attività dell'impresa, dei quali la società deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni di vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio fatta eccezione per gli oneri assicurativi.

ART.31 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE CESSIONE D'AZIENDA

Le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 112/2017 e smi.

ART.32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

32.1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

32.2. Nel caso di cui al precedente art.29.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 c.c.

32.3. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dei soci, eventualmente rivalutato o aumentato, E i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n.117/2017 e smi, ed evoluto, ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16 comma 1 su decisione dell'assemblea dei soci.

32.4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di li-

liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ.

32.5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

32.6. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

ART.33 - TITOLI DI DEBITO

33.1. La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

33.2. La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART.34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

34.1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori e Organo di Controllo ovvero nei loro confronti, saranno risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Ferrara, anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

34.2. L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico, ovvero da un collegio costituito da 3 (tre) o 5 (cinque) arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale.

34.3. L'arbitro unico ovvero il collegio arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/2003.

ART.35 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono per quanto compatibili le disposizioni di legge in materia impresa sociale (d.lgs 112/2017 e smi), di enti del terzo settore (d.lgs 117/2017 e smi) e di società a responsabilità limitata.

Firmato Domenico Bedin

Firmato Valentina Bortot

Firmato Eduart Kulli

Firmato Francesca Rinaldi

Firmato Iolanda Carnevale Notaio (Sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del
D.lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Bollo assolto ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.